



Bologna, 07 febbraio 2019

Alla c.a. di **Simonetta Saliera**  
Presidente dell'Assemblea Legislativa  
dell'Emilia-Romagna

**OGGETTO 7928**

SEDE

## **INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA**

**I sottoscritti Consiglieri regionali  
Manuela RONTINI e Gian Luigi MOLINARI**

### **PREMESSO CHE**

- la Legge n. 157/1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", e successive modifiche, all'art. 19 prevede che:

- le Regioni hanno la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico e per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, nonché per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche anche nelle zone vietate alla caccia;
- questi piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;

 **Regione Emilia-Romagna**  
**Assemblea legislativa** | **Gruppo assembleare**

- la Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 *"Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000"*, e successive modifiche, prevede:

- all'art. 35, che la gestione faunistica dei Parchi è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione. Nel territorio dei Parchi è vietata l'attività venatoria, nonché la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione degli interventi di cui all'art. 37;
- all'art. 37, che nel territorio dei Parchi e nelle aree contigue, sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurarne la funzionalità ecologica. Detti interventi devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati;
- all'art. 38, che l'esercizio venatorio nelle aree contigue dei Parchi regionali nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua;

- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni"*, e successive modifiche, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, tra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- la Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 *"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"*, e successive modifiche, prevede che la Regione provveda al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- il Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1 *"Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna"*, in attuazione dell'art. 56 della Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, che disciplina la gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Detta gestione si prefigge, in primis, di conservare le specie presenti sul territorio in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura;



Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5812 – 527.5215

email [partitodemocratico@regione.emilia-romagna.it](mailto:partitodemocratico@regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico](http://www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico)

## **OSSERVATO CHE**

- con deliberazione Assembleare n. 179 del 6 novembre 2018 è stato approvato il nuovo "*Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023*";

- il Quadro conoscitivo del Piano faunistico venatorio da ampia rilevanza alla dimensione degli impatti che il cinghiale è in grado di provocare alle produzioni agricole evidenziando, inoltre, la minaccia che il suide costituisce per la viabilità. Pone altresì l'accento sulla dinamica di popolazione di questo ungulato, che sta vivendo una fase di espansione numerica e di areale. Trattandosi della specie maggiormente impattante a scala regionale, l'obiettivo gestionale nei confronti di questo ungulato deve essere il contenimento degli impatti causati al settore agricolo, operando, oltre che con l'attività di prevenzione, attraverso la rimozione degli esemplari della specie, nel tentativo di contenerne la presenza e la consistenza numerica;

## **CONSIDERATO CHE**

- a causa di una diffusa presenza degli ungulati in rapida espansione su tutto il territorio regionale si è registrato un significativo aumento dei danni alle produzioni agricole così come degli incidenti stradali provocati da questi animali. Si rende pertanto necessario rivedere e aggiornare le strategie dei prossimi anni per ottimizzare l'efficacia del prelievo venatorio con particolare riguardo alle aree caratterizzate da colture sensibili di pregio e alle aree che gli strumenti di pianificazione faunistica definiscono non vocate alla presenza degli ungulati, ed in particolar modo del cinghiale;

- la complessa problematica della presenza sempre più massiccia di ungulati nei territori regionali (addirittura con espansione nelle zone di pianura) impone quindi di individuare misure e tecniche di intervento che consentano di arrestarne la proliferazione;

- stessa cosa vale anche nelle fasce contermini ai confini dei parchi regionali e delle aziende faunistico-venatorie dove appare improrogabile la necessità di adottare misure più incisive;

## **AUSPICATO CHE**

le nuove indicazioni adottate per la stesura dei piani di prelievo della specie cinghiale, e in generale per la gestione degli ungulati, siano correlate alla soglia del danno tollerabile;

## **EVIDENZIATO CHE**

- sostanzialmente, le tecniche di caccia collettiva al cinghiale più praticate sono rappresentate dalla girata e dalla braccata. Entrambe prevedono la presenza di battitori deputati che, con il loro girovagare e con il rumore prodotto, hanno il compito di stanare i cinghiali dal covo indirizzandoli verso le poste. Alle poste, il cui numero dipende essenzialmente dalla tipologia di caccia attuata, vi sono i cacciatori deputati allo sparo. Essenziale, in entrambe le forme di caccia, è l'utilizzo degli ausiliari, ovvero dei cani addestrati, di razze e indole specificamente selezionate nella ricerca di questa preda, che aiutano i battitori a trovare e spaventare i cinghiali per poi farli fuggire verso le poste;


- le due forme differiscono per il numero di cacciatori e di cani utilizzabili. La girata, visto il numero ridotto dei partecipanti, si attua su superfici molto limitate e su terreni poveri di vegetazione arbustiva dove i cinghiali potrebbero trovare facili nascondigli alternativi e sfuggire ai battitori. La girata ha indubbiamente il pregio di essere un metodo poco impattante per la restante fauna della zona, ma è altrettanto vero che nel corso degli anni si è dimostrata poco efficace per sopperire all'esigenza di tenere sotto controllo la popolazione dei cinghiali. Questo è stato particolarmente evidente negli ultimi decenni in quanto, a seguito dell'abbandono di numerosi appezzamenti agricoli in appennino, le aree arbustive e boscate sono in forte espansione;

- il metodo di prelievo del cinghiale attraverso la girata, così come attualmente normato per essere utilizzato in zone precluse per altri prelievi nonché in quelle caratterizzate dalla presenza di strade ed insediamenti civili, risulta quindi poco efficace nel caso in cui lo scovo del selvatico sia molto complesso, ovvero siano presenti un'intensa copertura arborea, folti canneti e fitti roveti. Serve quindi perfezionare le forme di abbattimento rendendole più incisive e in grado di consentire una maggiore efficacia di prelievo;

## **VALUTATO CHE**

- con il metodo della girata, l'aumento dei cani con funzione limiere, permetterebbe agli stessi di avere più forza e determinazione nel far muovere gli animali nella direzione dei cacciatori, evitando allo stesso tempo che il singolo cane venga aggredito e azzannato a morte dai cinghiali durante lo scovo;

- la braccata, seppur più impattante della girata, è notevolmente più efficace per stanare ed abbattere in una sola battuta una gran quantità di prede, riportando il numero dei cinghiali di intere vallate in linea con quanto l'ambiente naturale ed agricolo è in grado di sopportare. Questo maggiore impatto della singola battuta si tradurrebbe quindi nel vantaggio di un minore impatto rispetto al fatto di dover ripetere in continuazione innumerevoli girate per ottenere lo stesso risultato;



Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5812 – 527.5215

email [partitodemocratico@regione.emilia-romagna.it](mailto:partitodemocratico@regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico](http://www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico)

## RICORDATO CHE

- negli ultimi anni la nostra Regione ha messo in campo alcune importanti azioni per cercare di contrastare il continuo diffondersi dei cinghiali e, di conseguenza, limitare i danni all'ambiente, alle attività agricole e alle altre attività umane (compresi i sempre più frequenti incidenti stradali). Ne sono prova l'ampliamento del periodo in cui viene praticata la caccia 'di selezione' ad 11 mesi l'anno e l'estensione delle giornate in cui possono essere praticate le braccate e le girate che, con l'approvazione dell'ultimo Calendario venatorio regionale, sono passate da 3 a 5 alla settimana;

- in tema di risarcimento dei danni, dopo un lungo confronto con la Commissione europea, abbiamo ottenuto, prima e unica Regione in Italia, la possibilità di risarcire le aziende al 100% anche per danni di importo superiore al tetto massimo di 15.000 euro su tre anni stabilito dal regime *de minimis*;

### TUTTO CIÒ PREMESSO INTERROGANO LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

- se, al fine di aumentare l'efficacia del prelievo del cinghiale, e quindi di ridurre i danni alle persone e alle cose, intenda **inserire anche la braccata tra i metodi di caccia previsti nei piani di controllo**;

- come valuta l'adozione del principio della soglia del danno tollerabile;

- se non ritenga di modificare il Regolamento per la gestione degli ungulati, prevedendo innanzitutto la possibilità di utilizzare un numero maggiore di cani nella caccia con il metodo della girata.

  
**Manuela Rontini (1a firmataria)**

  
**Gian Luigi Molinari**

 **Regione Emilia-Romagna**  
**Assemblea legislativa** | **Gruppo assembleare**

